



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 44 del 6 dicembre 2000

sommario a pagina 3

AMBROGINO O TAPIRO?

Editoriale di Oronzo Cosi

Sta succedendo un fatto, proprio in questi giorni, a Milano, che merita di essere raccontato, perché emblematico di cosa può diventare la Polizia di Stato in costanza di una politica criminale che si affida alla iniziativa di singoli e pecca di direttive centrali.

Agli inizi di dicembre, si tiene, in Piazza S.Ambrogio, la tradizionale fiera degli "oh bej oh bej" trionfo dello spirito mercantile milanese, ed occasione propizia per i vigili dell'Annonaria.

L'ignaro viandante che, quest'anno, avesse voluto avvicinarsi ai baracconi dell'antiquariato, dello zucchero filante e degli incensi orientali, avrebbe dovuto superare un nutrito cordone di 200 colleghi della Polizia di Stato in assetto da guerriglia urbana; pochi i vigili, e di carabinieri neanche l'ombra.

Duecento poliziotti per turno, con turno in quinta, a presidio di una fiera. E i vigili?

I vigili, secondo le ghiotte dichiarazioni del Sindaco Albertini, erano invece indaffarati in cose molto più impegnative: più esattamente erano impiegati come "poliziotti di quartiere" nelle periferie degradate, a contrasto di criminali e spacciatori.

Ma sia chiaro, entro gli orari di servizio rigorosamente fissati dalla contrattazione sindacale; "privilegi" ai quali i poliziotti non possono neanche lontanamente aspirare, perché sulle loro spalle ricade la sicurezza del Paese e poco importa se chi è preposto alla gestione dei loro turni di servizio non riesce a programmare le loro prestazioni lavorative: il sindacato faccia il sindacato, a sfasciare

la Polizia ci pensano loro.

Il Sindaco difatti illustrava, in concomitanza con la fiera, ad un convegno sulla criminalità come il Comune, con i suoi vigili, e non lo Stato, con i suoi poliziotti, aveva migliorato la sicurezza urbana di Milano, e che il Comune aveva di fatto realizzato quella figura del "poliziotto di quartiere", che il Governo, quasi due anni fa, aveva promesso, da marinaio.

Sorgono, a questo punto, alcune, appassionanti questioni:

1. Chi ha disposto che centinaia di poliziotti svolgessero servizio di competenza dei vigili urbani?
2. Chi ha consentito che centinaia di vigili venissero impiegati in servizio affidato istituzionalmente alla Polizia di Stato?
3. Perché nessun Carabiniere e nessun Finziere ha voluto condividere l'emozione di un servizio di vigilanza alla fiera degli "oh bej oh bej"?
4. Come fanno i Commissariati a funzionare visto che, per tutta la durata della fiera, il 90 per cento dei poliziotti in servizio sono stati dirottati a fare i vigili?

Divampa il dibattito, e spuntano le varie scuole di pensiero.

Sarà interessante conoscere la risposta del Ministero, già sollecitato in proposito.

Nel frattempo, piacevole sorpresa, pare che l'Ambrogino d'oro, il prezioso riconoscimento che ogni anno il Comune di Milano destina ad un illustre "concittadino", toccherà quest'anno, pensate un po' al generoso Questore di Milano. Generoso in tutti i sensi, ben inteso.

Da parte nostra avremmo preferito che gli inviati di "Striscia" fossero riusciti, finalmente (ci stanno provando da due anni) a consegnargli il (quello sì meritatissimo) Tapiro.

L'Ambrogino, a parere nostro, andrebbe invece molto più giustamente, a tutti quei poliziotti che a Milano ogni giorno scontano sulla propria pelle non soltanto il dramma di una criminalità sempre più aggressiva e spietata nei confronti degli inermi cittadini, ma anche e soprattutto quello di una gestione sempre più improvvisata, sempre più emergenziale, inadeguata ed irrispettosa dei diritti dei lavoratori, qual è quella della Polizia milanese.

Il sindacato faccia il sindacato e l'Amministrazione faccia l'Amministrazione, ma secondo i principi e nel rispetto dei limiti definiti per legge, per regolamento e per contratto; tutto quello che è al di fuori è illecito ed arbitrario.

Buon S. Ambrogio a tutti.

n. 44 del 6 dicembre 2000

SOMMARIO

- **Sentenza del TAR Veneto in tema di indennità di servizio esterno**
- **Riposo settimanale: quesiti**
- **D.Lvo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Dipartimento della P.S.**
- **Commissione Ag.ti e Ass.ti – esito seduta**
- **Dalla causa di servizio alla pensione privilegiata – precisazioni sull’opuscolo**

Sentenza del TAR Veneto in tema di indennità di servizio esterno

Il TAR Veneto accoglie il ricorso del SIULP in tema di indennità di servizio esterno (sentenza n. 2218/00 del 5.10.2000). Di seguito, in sintesi, il fatto e il diritto.

FATTO: i ricorrenti erano, all’epoca, dipendenti dell’Amministrazione dell’Interno, Polizia di Stato, ed assegnati alla sezione di Verona della Polizia Postale.

Con due successive istanze (3 aprile 1996 e del 15 luglio 1997), essi richiesero il pagamento, a decorrere dal 1° luglio 1990, del supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, di cui all’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura triplicata prevista, a favore del personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.

Nell’inerzia dell’Amministrazione, gli stessi, nel novembre 1997, presentarono il ricorso in esame, chiedendo l’accertamento del diritto all’emolumento in questione; solo in seguito, la Direzione centrale del Personale – Servizio TEP e spese varie, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza respinse almeno con riferimento al periodo precedente al 1° novembre 1995, la loro richiesta.

DIRITTO: con nota 4 marzo 1998 n. 336/9813 il Ministero rammentava dapprima che “con circolare n. 333 A/9802.B.B.5.4 del 18.4.1996, l’Amministrazione, dall’1.11.1995, ha regolamentato l’erogazione della citata indennità (quella cioè di cui all’art. 12 D.P.R. 147/90) prevedendo che, ai fini della liquidazione, debba sussistere il requisito dello svolgimento dell’attività di servizio in ambiente esterno per l’intera durata dell’orario obbligatorio giornaliero”; concludeva, quindi, di non poter accogliere la richiesta, almeno a partire dal 1°

Numero 44 del 6 dicembre 2000

luglio 1990, essendo stato recepito soltanto dal 1° novembre 1995 "il nuovo orientamento in base al quale può procedersi alla liquidazione del beneficio in questione, indipendentemente dalla sussistenza della turnazione nell'intero arco della giornata".

I ricorrenti procedono dall'affermazione che, per servizio esterno, non potendo il citato art. 12 del D.P.R. 147/90 alcuna limitazione, dovrebbe intendersi "qualsiasi servizio posto in essere dal personale della Polizia di Stato al di fuori del proprio ufficio di appartenenza (vigilanza all'ufficio postale, servizio di scorta armata e vigilanza postale ai furgoni portavalori e ai convogli ferroviari".

Al contrario, ai ricorrenti il supplemento in questione sarebbe attualmente riconosciuto, quanto alle prestazioni, svolte al di fuori dell'ufficio di appartenenza "unicamente per il servizio di scorta armata e di vigilanza postale ai furgoni porta valori e ai convogli ferroviari".

Inoltre, secondo i ricorrenti, richiedere per la corresponsione della ripetuta indennità, "l'esistenza di un turno continuativo, che copra cioè l'intero arco di una giornata significa disattendere il contenuto della norma stessa introducendo un requisito ulteriore, arbitrario e discriminatorio e comunque estraneo alla fattispecie normativa con conseguente lesione dei diritti dell'interessato".

Con circolare telegrafica 9 febbraio 1991, n. 333.A/9801.B.210.D.53 il Ministero dell'Interno puntualizzò che l'indennità in questione andava corrisposta per servizi svolti istituzionalmente, per l'intera durata, fuori dai locali degli uffici di appartenenza e organizzati stabilmente in turni continuativi, che coprissero l'arco dell'intera giornata e non richiedessero straordinario programmato; la stessa circolare chiarì, inoltre, come lo stesso compenso spettasse anche se la turnazione completa, normalmente organizzata nell'arco delle 24 ore, non poteva occasionalmente in parte effettuarsi, per concrete contingenti situazioni di carenza di organici, ovvero per eventi eccezionali; venne inoltre precisato che non sarebbe stata corrisposta l'indennità al personale che, pur addetto permanentemente ai servizi considerati, non avesse effettuato la prestazione lavorativa in quanto assente per malattia, congedo o altro.

Tra le specialità i cui servizi dovevano essere qualificati come esterni, non fu tuttavia inclusa la polizia postale: soltanto la successiva circolare 7 maggio 1993, n. 333-A/9807.F.D.1, stabilì che anche tale personale rientrava effettivamente tra i beneficiari dell'indennità di cui all'art. 12, e che questa gli sarebbe stata corrisposta dal 1° gennaio 1993.

Ai fini della decisione, vale anzitutto rimarcare come la stessa Amministrazione, con le sue ultime determinazioni, abbia infine riconosciuto che l'indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. 147/90, spetta anche al personale della polizia postale che effettua servizi esterni articolati in turni non continuativi, che non coprono, cioè, l'intero arco delle 24 ore: e, dunque, al personale che si trova nella situazione su

cui gli odierni ricorrenti fondano la loro domanda.

E' da osservare come tale correzione interpretativa, espressa in atti rilevanti nel solo ordinamento interno, non dipenda da variazioni della disciplina di legge: in particolare, è vero che la circolare del 1996 segue all'entrata in vigore del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, ma questo, all'art. 9, 1° comma, prevede la corresponsione di un'indennità del tutto analoga, per presupposti e condizioni, a quella regolata dal rammentato art. 12, di cui riprende la formulazione.

Se dunque l'Amministrazione ha, correttamente, affermato che l'indennità in parola va attribuita anche per i servizi che non coprono l'intero arco della giornata, si deve ritenere che, dovendo essa operare nel rispetto del principio di legalità, abbia fondato tale conclusione su di una rinnovata interpretazione dello stesso art. 12; a questo punto, tuttavia, non può legittimamente stabilire, per la corresponsione della stessa indennità, una decorrenza diversa da quella della citata norma di legge, a prescindere dall'eventuale prescrizione, peraltro mai eccepita.

In altri termini, dunque, è la stessa Amministrazione ad aver ritenuto che i ricorrenti svolgono un servizio per il quale l'indennità de qua può essere corrisposta, sebbene abbia poi rifiutato agli interessati la corresponsione degli emolumenti, per il periodo antecedente al 1° novembre 1995, senza una legittima giustificazione.

Con tali precisazioni il ricorso è pertanto accolto e l'Amministrazione resistente va condannata a versare ai ricorrenti, nei limiti sopra precisati, l'indennità, di cui all'art. 12 D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, e alle analoghe successive disposizioni, per i servizi esterni da ciascuno versati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei singoli crediti al giorno del pagamento.

P.Q.M.: il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per effetto, condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere ai ricorrenti l'indennità per i servizi esterni, di cui in epigrafe, da ciascuno prestati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei singoli crediti al giorno di pagamento.

**Riposo
settimanale
-
quesiti**

Provengono numerosi quesiti relativi alle modalità di fruizione del riposo settimanale.

Richiamiamo, ancora una volta, la circolare 333.A/9801 del marzo 1990, che disciplina alcuni aspetti del problema.

Il riposo settimanale resta assorbito dal congedo straordinario o dall'aspettativa per motivi di salute, pertanto, il dipendente che si ammali nel giorno prestabilito per la fruizione del riposo non ha diritto al recupero.

Il riposo settimanale, invece, deve essere escluso dal computo

Numero 44 del 6 dicembre 2000

del congedo ordinario, in quanto quest'ultimo, ai sensi dell'art. 15 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che ha riordinato l'istituto del congedo ordinario per il pubblico impiego, spetta, per ciascun anno di servizio, in misura pari a trenta giorni lavorativi (elevati a trentacinque e quarantacinque giorni per il personale della Polizia di Stato che abbia maturato rispettivamente quindici e venticinque anni di servizio) con esclusione dei giorni di riposo settimanale e delle altre giornate festive infrasettimanali.

Tanto ciò premesso, a meglio chiarire i rapporti intercorrenti tra l'istituto del riposo settimanale e gli altri istituti che regolano il diritto al riposo per i dipendenti, si ritiene opportuno procedere alle seguenti esemplificazioni precisando tuttavia che al di là di quanto espressamente previsto dall'art. 58 del D.P.R. 782/1985, sarà necessario effettuare la programmazione dei turni di riposo, anche con cadenza mensile, onde assicurare la funzionalità dell'ufficio e garantire l'adeguato espletamento dei servizi.

Si prenda il caso del dipendente che effettua durante il mese il riposo settimanale secondo il seguente turno: nella prima settimana il venerdì; nella seconda il sabato; nella terza il martedì e nella quarta il giovedì. Si potranno verificare le seguenti ipotesi:

a. Assenza per congedo straordinario o per aspettativa per motivi di salute

Il dipendente che si assenta per congedo straordinario o per aspettativa per motivi di salute, nel corso della prima settimana del mese (turno di riposo venerdì), dal martedì al sabato, con rientro in servizio la domenica, non ha diritto ad effettuare il recupero del riposo settimanale.

Qualora, invece, si assenti, per gli stessi motivi, dal lunedì al giovedì, compreso, ha diritto ad effettuare il riposo del venerdì e pertanto dovrà presentarsi in servizio il sabato.

b. Assenza per congedo ordinario

Il dipendente che, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del D.P.R. 10.4.1987, n. 150, chiede di fruire, ad esempio, di 10 giorni di congedo ordinario a decorrere dal martedì della prima settimana di cui al precitato esempio, rientrerà in servizio il giorno di domenica della seconda settimana, poiché il suo turno di riposo è fissato il venerdì, nella prima ed il sabato nella seconda settimana.

c. Giornata festiva infrasettimanale

Il dipendente, oltre al giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo anche negli altri giorni riconosciuti festivi dalla legge.

Pertanto, la festività infrasettimanale non potrà essere presa in

considerazione ai fini della programmazione del riposo settimanale. E' appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 63, 6° comma della L. 121/1981, il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo, stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

E' chiaro che il contenuto della predetta circolare esplicativa fissa due principi cardine: il primo è riferito all'impossibilità di prendere a riferimento la giornata festiva infrasettimanale ai fini della programmazione del riposo, sia essa riferita ai turnisti h24 che ad altre tipologie di orario di servizio; il secondo attinente al fatto che se un dipendente deve recuperare la giornata festiva infrasettimanale, il giorno per il recupero viene stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive. Ne discende, quindi, che qualora la programmazione della giornata di riposo dovesse coincidere con una festività infrasettimanale, il dipendente usufruisce del festivo, e conserva il diritto a recuperare il riposo non ancora fruito per l'attività lavorativa effettuata in giornata domenicale.

**D.Lvo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
Istituzione Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Dipartimento della P.S.**

Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica decreta presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale di Sanità, è istituito l'Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominato "Osservatorio".

L'Osservatorio svolge funzioni di studio, consulenza e indirizzo in materia di applicazione all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza della normativa concernente la medicina preventiva del lavoro, le conseguenti implicazioni medico-legali e la rispondenza delle strutture, delle attrezzature e degli equipaggiamenti di lavoro ai requisiti di igiene e sicurezza, a garanzia della tutela della salute del personale.

A tal fine l'Osservatorio elabora protocolli operativi e linee guida per la omogenea ed uniforme attuazione delle attività di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lvo 19/9/94, n. 626 da parte dei medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato incaricati della sorveglianza sanitaria.

All'Osservatorio sono assegnati quattro medici appartenenti al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lvo 19/9/94, n. 626, o di particolare competenza professionale nei settori enunciati nel presente decreto.

Ad uno dei predetti sanitari, di qualifica non inferiore a Medico Capo,

Numero 44 del 6 dicembre 2000

sono demandate le funzioni di coordinamento delle attività per le quali l'Osservatorio viene istituito.

Commissione Ag.ti e Ass.ti – esito seduta

La Commissione per il ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, presieduta dal Vice Capo Vicario, riunitasi in data 27 novembre 2000, ha deliberato come segue:

- esame n. 79 pratiche relative alla mancata compilazione del rapporto informativo e formulazione del giudizio complessivo ai sensi dell'art. 53 del DPR 10/1/57, n. 3: per n. 67 vengono confermati i giudizi complessivi del precedente anno e per n. 12 vengono declassati a causa delle condanne riportate in sede penale e delle sanzioni disciplinari;
- esame di n. 27 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi – art. 54 del DPR 10/1/57: n. 3 vengono accolti, n. 2 vengono parzialmente accolti, n. 6 sono irricevibili e n. 16 vengono respinti;
- esame n. 3 pratiche di riabilitazione ai sensi dell'art. 87 del DPR 10/1/57, n. 3: per tutte è stato espresso parere favorevole;
- esame di n. 5 pratiche di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche ex art. 5 del DPR 339/1982: per una è stato espresso parere contrario per motivo ostativo di legge connesso all'impossibilità nell'uso dell'arma per le restanti è stato espresso parere favorevole;
- esame di n. 642 relazioni redatte dai responsabili dei Reparti e dai Dirigenti degli Uffici nei confronti degli agenti in prova che hanno terminato il prescritto periodo pratico: per tutte è stato espresso parere favorevole all'immissione in ruolo.

Dalla causa di servizio alla pensione privilegiata – precisazioni sull'opuscolo

Si informano le strutture territoriali ed i colleghi interessati alla pubblicazione "Dalla causa di servizio alla pensione privilegiata", curata dal SIULP Lombardia, che le eventuali richieste dell'opuscolo potranno essere effettuate, tramite le rispettive Segreterie Provinciali e Regionali, con ordinativi che saranno trasmessi, a cura delle stese al seguente numero di fax 02/8055766.

